



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante
Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159

Si trasmettono alle SS. LL. le disposizioni meglio definite in oggetto, al fine di dar corso agli adempimenti connessi con la procedura di assunzioni prevista a norma dell'articolo 1, comma 18-quater del decreto legge n. 126/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/19, cui il richiamato decreto, a firma del Ministro, dà attuazione.

Ne è oggetto, com'è noto, la disciplina degli effetti derivanti dai tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, cosiddetta "quota cento", a cagione dei quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti utilmente iscritti nelle graduatorie, ad esaurimento e di merito, valide a tale fine. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del citato articolo 1, comma 18-quater, "sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato".

L'assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti – risultanti al sistema informativo – che, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti anche nell'organico relativo all'anno scolastico 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021.

A tali fini e nei limiti del contingente assegnato dal decreto, fermo restando la prioritaria attuazione della norma per quanto concerne le assunzioni, non sono utilizzate le sedi disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle precedenza di cui all'articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la continuità



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021.

L'assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

Nel rispetto del quotidiano, crescente impegno assolto da codesti Uffici Scolastici, certo della consueta collaborazione, invio a tutti i miei più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Marco Bruschi

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA